



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Anche dopo lo sgravio per difetto di notifica, sì al secondo avviso di liquidazione

Autore: Redazione | 11/11/2013



L'Agenzia delle Entrate può emettere un secondo avviso di accertamento anche dopo il precedente sgravio, cancellando il proprio errore di notifica.

Nel caso in cui un accertamento fiscale sia stato notificato al contribuente in modo errato, la cosa più opportuna da fare è chiederne l'annullamento, anche in via di

autotutela, alla stessa Agenzia delle Entrate.

Ma attenzione: non è detto che l'eventuale accoglimento dell'istanza di sgravio – e il conseguente annullamento dell'atto – possa mettere al riparo il contribuente dalla pretesa tributaria. Infatti, stando a una interessante conclusione cui è giunta la Cassazione venerdì scorso **[1]**, anche se il fisco accoglie l'istanza in autotutela per notifica inesistente dell'avviso (e, quindi, concede lo **sgravio**), esso è comunque libero di emettere un secondo **avviso di liquidazione**, identico nei contenuti e nella motivazione al primo.

Insomma, l'atto fiscale può ben essere **rinnovato**.

È vero – dice la Suprema Corte – che la legge **[2]** prevede espressamente solo la disciplina della correzione “in aumento” di un precedente accertamento fiscale (in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi). Ma nulla vieta di poter reiterare un avviso di accertamento, **sostituendone** uno che, in precedenza, era stato annullato in via di autotutela.

Per il contribuente non resta che una via per difendersi contro il secondo avviso: sperare che siano decorsi i generali termini di **decadenza** entro cui l'Amministrazione può procedere all'esercizio della potestà impositiva.

Note

[1]Cass. sent. n. 25160 dell'8.11.2013. **[2]** Art. 43, comma 4, d.p.r. n. 600 del 1973.